

IMPOSTE E TASSEdi **FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI****Certificazione telematica dei corrispettivi, criticità non risolta**

Non è stata ancora trovata la soluzione per i locali con chiusura oltre la mezzanotte, dopo l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

Com'è noto per molti **locali notturni** ma anche ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie e quant'altro, fino al 31.12.2019 (fino al 30.06.2019 per i commercianti con volume d'affari riferibile al 2018 superiore a 400.000 euro), la certificazione dei corrispettivi avveniva con l' **emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale** , ai sensi dell'art. 12 L. 413/1991.

Successivamente, il legislatore ha introdotto l' **obbligo di certificazione mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi** , ai sensi dell'art. 2, c. 1 L. 127/2015, posti taluni esoneri ma con la possibilità, dal 1.01.2021, ai sensi dell'art. 140, c. 2 D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), anche per coloro con volume d'affari inferiore a 400.000 euro, di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di esecuzione della operazione, invece che nel termine ordinario di 12 giorni.

I soggetti ancora dotati di registratore di cassa tradizionale , nel sistema previgente l'introduzione della trasmissione telematica, dovevano chiudere la serata, stampare il riepilogo giornaliero, ai sensi dell'art. 12 D.M. 23.03.1983, e annotare l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri; la conseguenza era che, in vigore di tale sistema, il riepilogo di chiusura, la data di registrazione dei corrispettivi e l'ammontare complessivo giornaliero erano totalmente allineati.

Posta questa evidenza, è del tutto evidente che una discoteca che chiude la propria giornata oltre la mezzanotte, dovrebbe procedere con una chiusura alle 24:00 e una riapertura immediata; questa dovrebbe rappresentare la regola che si scontra, però, con l'operatività quotidiana di questi esercenti.

Sul punto, però, l'art. 1, c. 4 D.P.R. 544/1999 dispone testualmente che, per coloro che esercitano attività che si protraggono oltre le ore 24:00, " *il documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento* " e con un datato documento di prassi (circ. 8.04.2016, n. 12/E, risposta 18.1), emesso prima del telematico, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, preliminarmente, che la norma speciale poteva essere applicata a tutti gli esercenti attività con chiusura successiva alla mezzanotte, **aprendo alla possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività** ", quindi ben oltre le ore 24:00.

Naturalmente la situazione non alterava, prima dell'obbligo di invio telematico direttamente all'Agenzia delle Entrate, l'allineamento tra emissione dello scontrino e/o ricevuta, la contabilizzazione dello stesso e l'indicazione del riepilogo giornaliero di chiusura ma, nel contempo, intervenuto l'obbligo di dotarsi di registratori telematici, " *i dati dei corrispettivi trasmessi si considerano riferiti alla data riportata nel campo 'DataOraRilevazione'* " corrispondente alla data e ora di chiusura giornaliera; **situazione non più coerente con quanto precisato dalla stessa Agenzia con il documento richiamato** (Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E/2016).

E' evidente che, soprattutto a cavallo dell'anno ma anche ai periodi di liquidazione dell'Iva (mensile e/o trimestrale), il **disallineamento** emergente comporta problemi per la puntuale liquidazione del tributo e rilevazione del ricavo, stante anche il fatto che un'imputazione retrocessa, come riportato dal documento di prassi indicato, comporta una mera anticipazione del momento impositivo.

Nell'attesa di chiarimenti ufficiali e specifici sul tema, dovrebbe ritenersi possibile, in alternativa alla chiusura e riapertura, in linea con la *ratio* della norma e del chiarimento, procedere con l' **emissione del report di chiusura anche dopo la mezzanotte** , nel quale saranno indicati **tutti gli incassi eseguiti dall'apertura alla chiusura** (oltre le 24:00) con **invio del relativo flusso telematico sempre oltre la chiusura** ma con registrazione contabile degli stessi corrispettivi alla data di invio del detto flusso telematico che, quindi, avviene nel giorno di chiusura e non in quello di apertura.

Per esempio, locale notturno (o ristorante, bar, pizzeria o quant'altro) che apre alle ore 18:00 del 12.11.2022 (sabato) e chiude alle ore 02:00 del 13.11.2022 (domenica), l'invio del flusso avviene dopo le ore 02:00 del 13.11.2022 con contabilizzazione dei corrispettivi in tale ultima data (13.11.2022).